

REPERTORIO N. 67552
RACCOLTA N. 11183

VERBALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno ventinove del mese di giugno, in Genova Via D'Annunzio n. 113, alle ore dieci (h. 10.00).

Innanzi a me Dott. MATTEO FINELLI, Notaio in Busalla, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

SONO COMPARSI

quali componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione "FILM COMMISSION GENOVA-LIGURIA", avente sede in Genova Via Ravasco n. 10, codice fiscale numero 95107460107, i signori:

- DELLACASA GIANNI, nato a Genova il giorno 14 luglio 1946 ed ivi domiciliato Via Ravasco n. 10;

- BIELLO DANIELE, nato a Genova il giorno 30 settembre 1960 ed ivi domiciliato Via Ravasco n. 10;

- RICCI GIANFRANCO, nato a Genova il giorno 27 novembre 1954 ed ivi domiciliato Via Ravasco n. 10.

Tutti cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo, gli stessi mi richiedono di redigere, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto vigente, il verbale del Consiglio Direttivo della Fondazione "FILM COMMISSION GENOVA-LIGURIA", convocata dal Presidente signor DELLACASA GIANNI per oggi in questo luogo ed ora per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifiche degli articoli 2, 11, 12, 14 e 18 dello Statuto della Fondazione, delibere inerenti e conseguenti;

- approvazione nuovo testo dello Statuto della Fondazione.

Assume la presidenza della riunione il signor DELLACASA GIANNI il quale dichiara, constatata e fa constare:

- che la riunione è stata regolarmente convocata con le modalità previste dall'art. 11 dello Statuto;

- che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo;

- che pertanto il Consiglio Direttivo è validamente costituito per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno della presente riunione.

Aperta l'adunanza, il Presidente illustra agli intervenuti le modifiche da apportare allo Statuto della Fondazione, richieste dagli Uffici della Regione Liguria, in particolare fa presente che devono sostituirsi le parole:


- del primo comma dell'art. 2 con le parole: "La Fondazione ha sede in Genova";

- della lettera b) del primo comma dell'Art. 11 con le parole: "due consiglieri nominati dai soci fondatori di cui uno nominato dal Comune di Genova con funzioni di vice presidente";


- della lettera d) del secondo comma dell'Art. 12 con le parole: "approva il Programma annuale di attività della Fondazione, partecipandolo preventivamente ai soci fondatori, anche tenendo conto delle proposte dell'Assemblea";

- del primo comma dell'Art. 14 con le parole: "Il controllo contabile sulla gestione della fondazione è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti, dal Consiglio Direttivo, fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili";

- dell'art. 18 con le parole: "La Fondazione si scioglie per le cause previste dalla vigente normativa nonché per decisione del Consiglio Direttivo. Nel caso di sciogli-



UFFICIO DELLE ENTRATE - GENOVA 1 -
Registrato il 29.06.2007
N° 6549 Serie JT
Pagato € 168,00



mento della Fondazione per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore, fermo restando che i beni conferiti all'atto dell'adesione dai Soci fondatori ritornano nella disponibilità degli stessi, purchè perseguano analoghi fini di interesse culturale".

Il Presidente illustra infine agli intervenuti che viene creata la lettera k) al secondo comma dell'Art. 12 che riporta: "Nomina i componenti dei Revisori dei conti, individuandoli tra gli iscritti nell'albo dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia".

Il Presidente legge infine agli intervenuti il nuovo testo dello Statuto della Fondazione integrato con le modifiche di cui sopra.

Esposto quanto sopra il Presidente invita gli altri membri del Consiglio Direttivo a procedere all'adozione delle relative deliberazioni.

Passandosi quindi alla fase deliberativa, viene proposto dal Presidente il seguente Ordine del Giorno riguardante la delibera di modifiche degli articoli 2, 11, 12, 14 e 18 dello Statuto della Fondazione ed approvazione nuovo testo dello Statuto:

"Il Consiglio Direttivo della Fondazione "FILM COMMISSION GENOVA-LIGURIA"

- visto l'articolo 17 dello Statuto Sociale vigente;
- ritenuto di aderire a quanto richiesto dagli Uffici della Regione Liguria circa le modifiche da apportare allo Statuto della Fondazione,
all'unanimità

DELIBERA

di sostituire le parole:

- del primo comma dell'art. 2 dello Statuto con: "La Fondazione ha sede in Genova";
- della lettera b) del primo comma dell'Art. 11 con: "due consiglieri nominati dai soci fondatori di cui uno nominato dal Comune di Genova con funzioni di vice presidente";
- della lettera d) del secondo comma dell'Art. 12 con: "approva il Programma annuale di attività della Fondazione, partecipandolo preventivamente ai soci fondatori, anche tenendo conto delle proposte dell'Assemblea";
- del primo comma dell'Art. 14 con: "Il controllo contabile sulla gestione della fondazione è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti, dal Consiglio Direttivo, fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili";
- dell'art. 18 con: "La Fondazione si scioglie per le cause previste dalla vigente normativa nonchè per decisione del Consiglio Direttivo. Nel caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore, fermo restando che i beni conferiti all'atto dell'adesione dai Soci fondatori ritornano nella disponibilità degli stessi, purchè perseguano analoghi fini di interesse culturale";
- di creare una lettera k) al secondo comma dell'Art. 12 che riporta: "Nomina i componenti dei Revisori dei conti, individuandoli tra gli iscritti nell'albo dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia";
- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale della Fondazione integrato con le modifiche di cui sopra che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".


Le parti intervenute mi esonerano dalla lettura dell'allegato dichiarando di avere esatta conoscenza del loro contenuto per averne preso visione in precedenza.

Non essendovi altro da deliberare il presente verbale viene chiuso e sono le ore undici (h. 11.00).


----- Il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, consta di due fogli per pagine occupate cinque circa, lo stesso è stato da me Notaio letto ai

Componenti i quali, da ultimo, lo hanno dichiarato conforme alla loro manifestata volontà e con me Notaio lo sottoscrivono qui in calce e nel margine del foglio intermedio a' sensi di Legge. Chiuso alle ore undici (h. 11.00) in cui viene sottoscritto.

Firmato in originale: GIANNI DELLACASA - DANIELE BIELLO - GIANFRANCO RICCI - MATTEO FINELLI Notaio (l.s.)



11/11/2013



STATUTO DELLA FONDAZIONE
"FILM COMMISSION GENOVA LIGURIA"

Articolo 1
(Denominazione)

1. Su iniziativa della Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 3 maggio 2006 n. 10, è costituita una Fondazione denominata "Film Commission Genova-Liguria", di seguito denominata Fondazione.
2. Essa è ente di diritto privato e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni, disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
3. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Liguria.
4. La Fondazione è costituita senza fini di lucro e senza limiti di durata.

Articolo 2
(Sede)





1. La Fondazione ha sede in Genova.
2. L'eventuale trasferimento di sede nell'ambito del comune di Genova è deliberato dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di modifica statutaria.

Articolo 3
(Fondatori)

1. Sono soci Fondatori gli enti o le persone giuridiche che hanno preso parte alla costituzione della Fondazione.
2. Possono aderire in qualità di Fondatori le Film Commission già esistenti sul territorio nonché altri soggetti pubblici e privati che condividano le finalità della Fondazione e che contribuiscano al patrimonio o al fondo di gestione con un contributo iniziale e contributi annuali nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4
(Partecipanti)

1. Possono aderire in qualità di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi annuali nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.



Articolo 5
(Finalità)

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di :
 - a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attrarre in Liguria le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere;
 - b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella regione che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza della Liguria;
 - c) coordinare le iniziative del settore cinematografico e televisivo in Liguria, tra cui festival, promozione del territorio all'estero, studio e ricerca;
 - d) valorizzare il patrimonio storico-culturale della mediateca regionale.

Articolo 6
(Attività)

1. Per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 5, la Fondazione può:
 - a) attirare produzioni cinematografiche e televisive nazionali ed estere nel territorio regionale, promuovendo il territorio della Liguria attraverso la conoscenza e la valorizzazione a livello nazionale ed internazionale;
 - b) fornire attraverso una banca dati multimediale in rete tutte le informazioni sulle risorse logistiche , professionali e di servizio presenti sul territorio , promuovendo in tal modo a livello europeo ed extraeuropeo le locations unitamente alle risorse umane presenti sul territorio della regione affinché le stesse vengano prescelte;
 - c) approntare un'attività di marketing tesa allo sviluppo dell'industria cinetelevisiva e multimediale, incentivando progetti cinematografici e televisivi anche fornendo assistenza e consulenza;
 - d) organizzare, promuovere e sponsorizzare manifestazioni ed eventi culturali ed artistici, convegni, seminari di studio, progetti di ricerca , iniziative formative, mostre e quant'altro possa contribuire ad un'adeguata trattazione e divulgazione dei temi oggetto del suo campo di azione;
 - e) attrarre investimenti nazionali ed esteri in tali settori raccordandosi anche con le altre istituzioni operanti a livello locale;
 - f) favorire l'espansione e la visibilità sul mercato nazionale ed internazionale delle produzioni cineaudiovisive e multimediali originate localmente.

Articolo 7
(Modalità operative)


1. La Fondazione, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, potrà compiere qualsiasi azione od operazione utile al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5 e alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 6 ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia, economicità nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio del bilancio.

Articolo 8
(Patrimonio e fondo di gestione)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione iniziale costituito dai conferimenti dei Fondatori all'atto della costituzione e dai contributi iniziali dei soci fondatori di cui all'articolo 3 comma 2;
 - b) da elargizioni o contributi che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo;
 - c) dai beni immobili, mobili e somme, che dovessero pervenire alla Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati.
2. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a) della rendite del patrimonio della Fondazione;
 - b) dai proventi delle attività della Fondazione;
 - c) da eventuali donazioni o elargizioni non destinate al patrimonio;
 - d) da eventuali altri contributi di enti pubblici o privati;
 - e) dalle quote associative annuali.
3. Le risorse e le rendite della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
4. La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.
5. Durante la vita della Fondazione è in ogni caso vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione indicati nel presente Statuto.

Articolo 9
(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente. I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale.




Adelchi...

[Signature]

*Articolo 10
(Organi)*

1. Gli organi della Fondazione sono:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) il Presidente;
 - c) l'Assemblea dei Partecipanti;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.



*Articolo 11
(Consiglio Direttivo)*

1. Il Consiglio Direttivo, di durata triennale, è composto da:
 - a) un consigliere nominato dalla Regione Liguria, che lo presiede;
 - b) due consiglieri nominati dai soci fondatori di cui uno nominato dal Comune di Genova con funzioni di vice presidente;
 - c) tre consiglieri, in qualità di esperti, di cui due nominati dalla Regione Liguria ed uno nominato dagli altri soci Fondatori;
 - d) un consigliere designato dall'Assemblea dei Partecipanti.
2. In attesa dell'adesione di altri soci Fondatori e di Partecipanti, il Consiglio Direttivo è composto dai tre consiglieri nominati dalla Regione Liguria.
3. I consiglieri sono rinominabili.
4. I Fondatori, ciascuno per quanto di propria competenza, provvedono a sostituire entro trenta giorni il componente del Consiglio Direttivo che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, assicurando così la funzionalità e la continuità dell'organo amministrativo.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità od almeno la metà dei Consiglieri ne facciano richiesta al Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante avviso scritto inviato ai membri del Consiglio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere attuata anche a mezzo di telegramma o telefax almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
7. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente riunito anche in assenza di convocazione, purché siano presenti tutti i membri che lo compongono e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti e con la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
9. I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

Articolo 12
(Poteri del Consiglio Direttivo)


1. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compie tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto ed ogni altra attività od operazione necessaria per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
2. In particolare:
 - a) nomina il Direttore;
 - b) nomina, tra i suoi componenti, il vicepresidente;
 - c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
 - d) approva il Programma annuale di attività della Fondazione, partecipandolo preventivamente ai soci fondatori, anche tenendo conto delle proposte dell'Assemblea;
 - e) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
 - f) provvede alla scelta di eventuali consulenti esterni;
 - g) delibera le proposte di modifica del presente Statuto da sottoporre ai soci fondatori;
 - h) delibera sulle domande d'ammissione dei soci;
 - i) dispone in ordine alla devoluzione dei beni residui in caso di scioglimento;
 - j) determina l'importo dei contributi una tantum e annuali da versare da parte dei Fondatori e dei Partecipanti;
 - k) Nomina i componenti dei Revisori dei conti, individuandoli tra gli iscritti nell'albo dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 13
(Assemblea dei Partecipanti)

1. L'Assemblea dei Partecipanti costituisce l'organo rappresentativo dei partecipanti all'interno della Fondazione. Ogni Partecipante ha diritto ad un voto.
2. L'Assemblea elegge il proprio Presidente cui spetta il compito di convocare e dirigere le attività dell'Assemblea.
3. All'Assemblea spetta il compito di nominare il proprio componente all'interno del Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sull'attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione nonché sul bilancio preventivo.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

Articolo 14
(Collegio dei revisori)

1. Il controllo contabile sulla gestione della fondazione è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti, dal Consiglio Direttivo, fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili;
2. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni, con scadenza in coincidenza con il Consiglio di Amministrazione, e sono prorogati nell'ufficio fino alla nomina di un nuovo Collegio nei suoi membri effettivi.
3. Delle riunioni del Collegio dei revisori è redatto verbale trascritto in apposito registro.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
 - a) provvede al riscontro della gestione finanziaria;
 - b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

- c) esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni;
- d) assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 15
(Presidente)

1. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - b) ha la responsabilità generale della Fondazione;
 - c) compie gli atti e i negozi giuridici che impegnano la stessa;
 - d) sovrintende all'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando al più presto il Consiglio Direttivo per la ratifica degli atti compiuti.
3. Il Presidente è membro del Consiglio Direttivo e lo presiede.
4. Il Presidente, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal Vice Presidente.
5. Il Presidente può delegare i propri compiti in tutto od in parte al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 16
(Direttore)

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e collabora all'attuazione delle sue deliberazioni;
 - b) dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è a capo del personale dipendente dalla stessa;
 - c) collabora al raggiungimento delle finalità della Fondazione ed all'indicazione dei mezzi per perseguirle, formulando proposte al Consiglio direttivo;
 - d) esprime pareri su richiesta del Presidente, dell'Assemblea dei partecipanti e del Consiglio Direttivo;
 - e) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione, sotto la direzione del Presidente.

Articolo 17
(Modificazioni statutarie)

1. Le eventuali modificazioni allo Statuto della Fondazione, che comunque non dovranno riguardare le finalità di cui all'articolo 5, sono deliberate dal Consiglio Direttivo in prima convocazione, quando sono presenti due terzi dei suoi componenti e deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In seconda convocazione, le modifiche statutarie sono validamente deliberate con la presenza della metà dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 18
(Scioglimento)


1. La Fondazione si scioglie per le cause previste dalla vigente normativa nonché per decisione del Consiglio Direttivo. Nel caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore, fermo restando che i beni conferiti all'atto dell'adesione dai Soci fondatori ritornano nella disponibilità degli stessi, purché perseguano analoghi fini di interesse culturale.

Articolo 19
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Craci all'acqua
Viafueru
Mutter f... A

[Handwritten signature]



È copia conforme all'originale per uso *legale*
BUSALLA, il 29 GIU. 2007

Mutter f... A

